

**BOZZE DI STAMPA**

**14 aprile 2017**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017,  
n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle  
disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la  
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in  
materia di appalti (2784)**

## **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

### **QP1**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame sono diretta conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale lo scorso 11 gennaio, che ha dichiarato ammissibili i due quesiti referendari promossi dalla Cgil relativi all'abolizione dei *voucher* ed alla abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti;

le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano, quindi, un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'eventuale esito positivo del *referendum* popolare, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede una disciplina transitoria in merito alla possibilità di utilizzare i buoni lavoro già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, peraltro *extra* cornice normativa;

si ravvisa, dunque, da subito, nell'emanazione stessa del decreto-legge, una palese violazione dei principi costituzionali *ex* articolo 1,

comma 2, e articolo 3, comma 2, laddove con la scelta di percorrere la strada della decretazione d'urgenza si ignorano i principi che «La sovranità appartiene al popolo» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che (...) impediscono (...) l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

le ragioni sottese all'emanazione del decreto-legge rendono lo stesso trasgredente anche del principio costituzionale dell'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come sancito dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, e, di conseguenza, del precetto costituzionale che affida l'esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, tenuto conto altresì dell'*iter* parlamentare già avviato sulla materia dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per correggere le storture della normativa vigente;

in tale contesto, si riscontra, altresì, sempre sotto il profilo generale, una violazione dell'articolo 75 della Carta costituzionale, atteso che il provvedimento all'esame è, di fatto, volto unicamente ad impedire l'indizione del referendum popolare;

l'incoerenza che connota il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in combinato con la relazione illustrativa e con quella tecnica allegata al medesimo, contrasta inoltre con la prescrizione di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. Il comma 1 del citato articolo 15, infatti, prevede che nel preambolo siano chiarite le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge; secondo la relazione illustrativa allegata, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorirne l'affermazione di forme di lavoro più stabile» e, per quella tecnica, «dalla soppressione di tale istituto non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite *voucher* verranno acquisite attraverso le ulteriori numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente», per poi esplicitare, nel quinto periodo, che «giova ricordare (...) che il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporti di lavoro (...)». La previsione dell'immediata abolizione *tout court* dei buoni-lavoro, non può, dunque, essere considerata come priva di effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, posto che il venir meno del pagamento della tipologia di lavoro occasionale non comporta l'automatico utilizzo di altre forme contrattuali, considerata la rilevante differenza del costo del lavoro, ma comporterà di certo un aumento del lavoro nero smentendo i presupposti d'urgenza dichiarati appunto nel preambolo;

sempre, con riguardo al contenuto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, come predetto, crea un *vulnus* normativo che non può – nella maniera più assoluta – considerarsi sanato da un comunicato ministeriale avvenuto a mezzo stampa tre giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, posto che una precisazione ministeriale non costituisce, nella

gerarchia delle fonti normative, alcuna garanzia di fondamento giuridico-normativo. Nel caso dell'utilizzo dei *voucher* alle condizioni del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, pertanto, un eventuale conflitto connesso alla conduzione del rapporto di lavoro accessorio, per qualsiasi ragione o causa, non troverebbe alcun riferimento normativo cui ancorare il giudizio e la risoluzione del conflitto stesso, con una conseguente incertezza procedurale ed un'evidente violazione del dettame costituzionale di cui all'articolo 24, comma 1, della Costituzione;

la criticità è ancora più evidente in relazione all'abrogazione immediata del terzo comma dell'articolo 49, introdotto dal decreto legislativo n. 185/16, che impone la comunicazione preliminare di sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, sanzionandone pesantemente l'eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione); per effetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, infatti, tale comunicazione preventiva non è più obbligatoria, non essendo espressamente prevista da alcuna normativa vigente, e, pertanto, l'eventuale omissione non potrebbe neanche essere sanzionata e il prestatore d'opera si ritroverebbe ad espletare la propria attività in una condizione in palese contrasto col principio costituzionale di cui all'articolo 35 della Costituzione;

una violazione dell'articolo 35 della Costituzione si rinviene anche nell'intervento recato dal decreto-legge con la lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 2, che elimina la possibilità, per le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale. Il risultato consequenziale a tale eliminazione sarà quello della mancanza di un incentivo valido per poter raggiungere un accordo tra le associazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori per un sistema di controllo da istituire che garantisca, dall'inizio dei lavori e per tutta la loro durata, legalità e correttezza nei comportamenti contrattuali, tutelando i diritti dei lavoratori e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici; la soppressione delle parole di cui alla lettera *a*) sancisce, pertanto, l'indisponibilità dei rappresentanti dei lavoratori a partecipare alla definizione di nuove soluzioni a favore dei lavoratori di un cantiere, abbandonando un'occasione che potrebbe offrire tutele più stabili e costanti per tutti;

infine, perplessità con riguardo agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione sorgono in relazione alla lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 2, il cui intervento soppressivo non rafforza la responsabilità solidale nei confronti del lavoratore da parte di tutta la filiera dei soggetti co-obbligati, ma inficia la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;

la norma che il decreto-legge intende eliminare, infatti, ha ridotto in modo significativo gravi incertezze applicative e una serie di conten-

ziosi, in quanto le imprese sono comunque esposte a rivalse che possono arrivare anche nei due anni successivi alla fine dei lavori, e rischiano di essere gravemente penalizzate sul piano sia economico che organizzativo da azioni giudiziarie che possono trascinarsi per anni e rispetto alle quali potrebbero essere incolpevoli; pertanto, la soppressione prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, lede i principi di trasparenza, penalizzando i datori di lavoro coinvolti, senza rafforzare in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori;

l'eliminazione della «preventiva escussione» va contro il buon senso, in quanto elimina la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore, per ottenere il pagamento dovuto, agisca prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri coobbligati;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2784.

---

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.1**

ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.100**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.101**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1. – *1.* Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;

c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per

le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata deùINPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio Sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276."

Art. 1-bis. - (*Sanzioni*) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale».

---

### 1.3

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. –*I*. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;



- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare;
- e) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di pro-

getti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. - (*Sanzioni*). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600."».

---

## 1.4

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

*a*) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da almeno un anno;

b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qua-

lunche periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. - (*Sanzioni*) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

## 1.5

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*) – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite

autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

---

## 1.6

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – *1.* Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – *1.* Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

*a)* dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

*b)* dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49. – (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per



l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c*) e *d*), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il ver-

samento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

---

## 1.7

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – *1.* Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – *1.* Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 49. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accredito

dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. – (*Sanzioni*). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

**1.102**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**1.103**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso a tali prestazioni, limitatamente alle attività di volontariato.

---

**1.104**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, è fatta salva la possibilità per i Comuni, di ricorrere ad attività lavorative di natura meramente occasionale rese dai propri cittadini in situazione di particolare disagio sociale per lo svolgimento di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione delle strade ed edifici o per eventi di solidarietà».

---

**1.105**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso

un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università».

---

### **1.106**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti».

---

### **1.107**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'insegnamento privato supplementare».

---

### **1.108**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico».

---

### **1.109**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore della natalità, incluse quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357,

della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190».

---

### 1.33

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. Nelle more della definizione di nuovi strumenti nell'ambito del lavoro accessorio, in via transitoria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro a chiamata in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni non contrattualmente predeterminati e che non danno luogo a compensi netti superiori a 5000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il contratto a chiamata è stipulato ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

b) il relativo preavviso di chiamata del lavoratore;

c) la retribuzione con buoni orari;

d) la consegna al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione del prospetto paga contenente, oltre ai dati del dipendente e del committente, tutte le voci che compongono la retribuzione nonché le relative trattenute».

---

**1.110**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

**1.111**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio».

---

**1.112**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, sostituire le parole: «richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati» con le seguenti: «possono essere acquistati ed utilizzati».*

---

**1.113**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavori secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»*

---



**1.114**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018».*

---

**1.115**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018».*

---

**1.116**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018».*

---

**1.117**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare».*

---

**1.118**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti».*

---

**1.119**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli».*

---

**1.120**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità».*

---

**1.121**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

---

### **1.122**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».*

---

### **1.123**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà».*

---

### **1.34**

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado».*

---

**1.124**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità».

---

**1.125**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne».

---

**1.126**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado».

---

**1.127**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà».

---

**1.128**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e/o soggetti in comunità di recupero».

---

**1.129**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione».

---

**1.130**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto perché negli anni il *voucher* si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;

sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del *voucher* (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i *voucher* venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio potrà avere solo un impatto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo.

---

### **G1.101**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;

il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo anche con riferimento ai vari settori di attività.

---

## **G1.102**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;

la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un vulnus normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;

lo stesso Ministro Poletti, nel corso del *question time* di mercoledì 5 aprile u.s., ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando valide alternative allo strumento dei *voucher* in concomitanza con la sua abrogazione.

---



### **G1.103**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i *voucher* colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;

giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;

valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento; ricordato che le aziende si limitano a fame uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo:

a ridefinire il lavoro accessorio per le imprese del commercio correlandolo a saldi, vendite promozionali, periodi festivi come Pasqua e Natale, eventi speciali e aperture di nuovi punti vendita.

---

### **G1.104**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;

trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto, «*Job on call*», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;

il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;

inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;

oggi giorno nel settore del turismo gli *under 40* sono la maggioranza dei beneficiari del *voucher*, con il 63,5 per cento, con i minori *under 30* che arrivano al 44 per cento;

ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del *voucher* per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorso al *job on call*, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo:

a non escludere il settore turistico, della ristorazione e alberghiero, dalla ridefinizione delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale cui il Governo medesimo per dichiarazione del Ministro del lavoro, sta lavorando.

---

## G1.105

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;

le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;

da allora l'utilizzo dei *voucher* è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;

la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei *voucher* unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei *voucher* non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;

il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;

l'abrogazione dei *voucher* recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;

dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo:

a prevedere in tempi rapidi una valida alternativa allo strumento dei *voucher* in agricoltura, per fornire celermente una risposta concreta ed efficiente alla necessità di manodopera occasionale e saltuaria per il settore.

---

## G1.106

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

più che procedere con l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, sarebbe stato necessario provvedere ad una modifica delle stesse (per porre un argine agli abusi riscontrati nell'ultimo anno, che hanno visto l'emissione di 134 milioni di *voucher*), nonché riflettere sugli strumenti di flessibilità in entrata, in particolare a seguito della riforma del *Jobs Act*, responsabile di fatto, attraverso la compressione degli strumenti di flessibilità e l'innalzamento del tetto del compenso annuo, dell'aumento esponenziale del ricorso al *voucher*;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria in modo di prevenire gli abusi.

**G1.107**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenuto che l'abolizione dei *voucher* comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente;

considerato quanto risposto dal Ministro Poletti nel corso del *question time* in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio in itinere di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza per una regolamentazione *ad hoc* dell'insegnamento supplementare quale prestazione accessoria ed occasionale.

---

**G1.108**

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO, BOCCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei *voucher* si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere forme di agevolazione per le associazioni *no profit*, per il Terzo settore e per gli enti senza fini di lucro.

---

### **G1.109**

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO, BOCCA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei voucher si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo;

a valutare la possibilità di estendere il regime transitorio prevedendo la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni richiesti fino al 30 aprile 2017.

---

### **G1.110**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il 17 marzo scorso, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, è scoppiato il caos per via dell'abolizione immediata dei *voucher*;

a parte il *blackout* del portale Inps, nelle tabaccherie i buoni lavoro scarseggiavano già venerdì mattina prima del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto medesimo, a causa dei massicci acquisti nei giorni precedenti per i *rumors* sulla loro abrogazione, mentre alle Poste sembra ne siano stati venduti anche sabato 18 marzo, ovvero il giorno successivo all'entrata in vigore dello stop per decreto;

a pagarne maggiormente lo scotto sono stati gli utilizzatori per assistenza domiciliare, categoria che, per ragioni di disponibilità economica, non era solita ad acquisti considerevoli in un'ottica di scorta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire, per i soli privati e le sole finalità di assistenza domiciliare, i termini di acquisto, almeno per altre 24 ore, dei buoni lavoro da utilizzare entro la fine del 31 dicembre 2017.

---

### **G1.111**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1;

preso atto che lo stesso crea un *vulnus* normativo laddove non fa salva la vigenza delle medesime disposizioni per il periodo di fruizione dei buoni lavori acquistati prima del 17 marzo ed utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre;

ritenuto, infatti, che il comunicato stampa ministeriale del 21 marzo 2017 non è normativamente cogente;

considerato, pertanto, il rischio di un utilizzo improprio dei *voucher* nei prossimi nove mesi, senza alcuna possibilità di controllo e/o sanzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, ovvero ad emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

---

### **G1.112**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento),

i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;

basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *baby-sitting* (introdotti dal-

l'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di *baby-sitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio *baby-sitting* risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby-sitting*, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare nuovamente l'efficacia della disciplina in materia di *voucher baby-sitting* prevedendo eventualmente nuove forme di utilizzo del contributo.

---

### **G1.113**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 1;

valutato che tale disposizione non è coordinata con la previsione di cui all'articolo 1, commi 356-357 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio), che ha prorogato per tutto il 2018 il servizio di *babysitting* erogato con le modalità dei buoni-lavoro;

considerato, dunque, a seguito dell'abrogazione dei *voucher* recata dall'articolo 1 del provvedimento la normativa relativa al contributo per il servizio di *babysitting* risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, inficiandone l'applicabilità stessa, atteso che i *voucher* per il servizio di *babysitting* rientrano nella disciplina del lavoro accessorio;

ritenuto oltremodo privo di efficacia giuridico-normativa il comunicato stampa del presidente dell'Inps del 30 marzo scorso,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere il decreto-legge secondo quanto illustrato in premessa ovvero emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

---

#### **G1.114**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo:

a garantire che le nuove forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio non prevedano tetti inferiori ai 5000 euro annui e superiori ai 10.000.

---

#### **G1.115**

ORELLANA, LANIECE, STEFANO, Fausto Guilherme LONGO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2784 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

secondo quanto previsto al nono comma del medesimo articolo 17, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bi-



lancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40 per cento e del 60 per cento, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40 per cento per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni;

inoltre il menzionato articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente prevedendo a tal fine la periodica fissazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, ai sensi della succitata normativa;

tali principi sono ripresi dalla circolare F.L. 10/2016 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, recante: «Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016», nella quale è ribadito, tra l'altro, che: «nelle more della cennata comunicazione delle somme che saranno assegnate, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei comuni medesimi»;

tuttavia, in occasione del *referendum* del 4 dicembre scorso molti Comuni hanno manifestato la loro preoccupazione circa un eventuale taglio dei rimborsi agli enti locali per le spese elettorali, lamentando inoltre mancanze e ritardi nella circolazione delle informazioni;

a seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei sindaci, veicolate dal presidente dell'ANCI Antonio Decaro, il Ministero dell'interno in una nota del 3 dicembre 2016, ha ribadito che: «le risorse relative al conguaglio di quanto anticipato dai Comuni per le spese organizzative, in occasione della consultazione referendaria, saranno rese pienamente disponibili a beneficio dei Comuni stessi.»;

considerato che:

in data 1 luglio 2016 la Cgil ha depositato presso la Corte di Cassazione oltre 3 milioni di firme complessive in relazione a tre quesiti referendari relativi a: le modifiche all'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23; le norme sul lavoro accessorio e le limitazioni introdotte sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

successivamente, l'11 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha dato il via libera a due dei tre succitati quesiti, ossia quelli relativi al lavoro accessorio e in materia di responsabilità solidale negli appalti;

sulla scia della decisione della Consulta, il 14 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l'indizione dei *referendum* relativi alla abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e alla abrogazione di disposizioni sul lavoro

accessorio, stabilendo che le consultazioni referendarie si svolgeranno domenica 28 maggio 2017;

il provvedimento in esame, presentato alla Camera dei Deputati il 17 marzo, sopprimendo l'istituto del lavoro accessorio dall'ordinamento giuridico e modificando la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti, riprende il contenuto dei quesiti referendari;

il 29 marzo l'Ufficio centrale presso la Cassazione «ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione», avendo constatato che il decreto legge in esame ha abolito i *voucher*. L'Ufficio centrale della Suprema Corte ha il compito di verificare che il dettato della norma, nella sua versione definitiva e quindi dopo la conversione in legge, risponda in toto al quesito referendario, così da accertare che non sia più necessaria la consultazione popolare;

tuttavia, come segnalato ad ANCI Lombardia da un certo numero di sindaci della regione, molti comuni stanno già sostenendo ingenti spese in vista del *referendum*, portando avanti i necessari adempimenti in un clima di incertezza informativa e di diffusa difficoltà finanziaria dovuta a pregressi tagli ai trasferimenti;

impegna il Governo a:

assicurare il rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio qualora i quesiti referendari decadessero.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. I *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

### 1.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Norma transitoria)*

1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.

2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con

riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi».

---

### **1.0.3**

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting)*

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative ai *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby-sitting*, che continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.».

---

### **1.0.4**

ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

---

**1.0.100**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Norme transitorie in tema di «piccoli lavori»).*

1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:

*a)* ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;

*b)* alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

3. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori *part-time*, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più *carnet* di buoni orari,

numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 8, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamento, i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

**Art. 2.**

**2.1**

ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.100**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.101**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.102**

AURICCHIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "In caso di appalto" aggiungere la seguente: "privato"».*

---

### **2.103**

AURICCHIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica agli appalti pubblici di opere o di servizi, per cui rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile e degli articoli 30, commi 5 e 6 e 105, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii."».*

---

### **2.104**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al primo periodo, le parole: "entro il limite di due anni" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite di un anno"».*

---

### **2.3**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. I suddetti contratti collettivi nazionali possono individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto"».*

---

### **2.105**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---



**2.106**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Al comma t sopprimere la lettera b).*

---

**2.107**

AURICCHIO, BARANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «il secondo,».*

---

**2.0.1**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, DONNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;

b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo precedente, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.

3. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.

4. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.

5. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.400**

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;

in particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a*));

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

*a*) i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

*b*) i suddetti contratti collettivi nazionali possano individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto.

## **G2.101**

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784)

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

*a)* l'appaltatore e il subappaltatore corrispondano la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso accreditato diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico o emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;

*b)* i soggetti di cui alla lettera *a)*, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, prevedendo altresì specifiche sanzioni a loro carico;

*c)* l'appaltatore e il subappaltatore siano tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

*d)* l'appaltatore e il subappaltatore certifichino la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale;

*e)* il committente e l'appaltatore possano sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

*f)* le imprese che risultino affidatarie di un appalto siano tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.

## **G2.102**

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2784/S recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premesso che:

il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017 con il quale l'istituto della responsabilità solidale è ripristinato secondo la normativa ante legge Fornero (legge n. 92 del 2012);

considerato che:

il venir meno della norma relativa alla chiamata in causa obbligatoria di tutti i coobbligati e il beneficio di preventiva escussione del debitore principale espongono le imprese responsabili in solido a rischi che incidono pesantemente sui loro equilibri finanziari;

risulta necessario tutelare le imprese che hanno diligentemente adempiuto in virtù del loro ruolo di coobbligato inadempiente e che, pertanto, occorre riconoscere la compensazione delle somme versate con i debiti contrattuali esistenti nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti;

l'istituto della responsabilità solidale deve essere armonizzato con quanto previsto dalla normativa fallimentare;

impegna il Governo:

a chiarire che «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore».

---

## **G2.103**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative

al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;

ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;

ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;

valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.

---

## **G2.104**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);

considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;

ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi.

---

## **G2.105**

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017;

valutato nel dettaglio la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti, recata dall'articolo 2 del provvedimento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché siano sempre individuate dalla contrattazione collettiva nazionale solo clausole di maggior favore per i lavoratori, nonché criteri e sistemi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.

